



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro Delibere di Giunta N. 267

OGGETTO: Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Fiume Veneto.

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di OTTOBRE alle ore 10:10 , presso la solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta appositamente convocata.

Risultano:

		Presente/Assente
Ciriani Alessandro	Presidente della Giunta	Presente
Grizzo Eligio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Boria Michele	Componente della Giunta	Presente
Bressa Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Consorti Antonio	Componente della Giunta	Presente
Pedicini Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Verdichizzi Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Zannier Stefano	Componente della Giunta	Presente
Zorzetto Alberto	Componente della Giunta	Presente

Totali presenti: 9

Totali assenti:

Assiste il Vice Segretario Generale sig.a Leonarduzzi dott.ssa Flavia.

Il sig. Ciriani dott. Alessandro nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

N. allegati: 0

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 26/2010

OGGETTO: Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Fiume Veneto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita "*nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";

VISTA la Pianificazione di settore, in particolare il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché il "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

PREMESSO che la Società TELLFER S.r.l. con sede legale e produttiva in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto è titolare di un impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

RICHIAMATI i provvedimenti autorizzativi dell'impianto in argomento:

- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone N. 201 del 17.10.2008, di approvazione del progetto dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, di rilascio dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto;
- Deliberazione di G.P. della Provincia di Pordenone n. 158 del 27.05.2009, di approvazione di un progetto di variante non sostanziale dell'impianto;

VISTA l'istanza dalla Società TELLFER S.r.l. del 08.03.2010, pervenuta il 09.03.2010 ed assunta al protocollo n. 23136 del 09.03.2010, di approvazione di un progetto di variante riguardante sostanzialmente:

- modifiche impiantistiche con l'inserimento di un pre-trituratore per la riduzione volumetrica, di due nuove linee in parallelo per la macinazione e separazione e di una nuova foratrice per il trattamento dei compressori;
- installazione di un distributore carburanti per autotrazione ad uso privato della Società;
- aumento della quantità annua di rifiuti trattati (da 14.500 a 30.860 t/anno), pur mantenendo invariata la quantità complessiva istantanea di rifiuti stoccati nell'impianto (1.970 t);
- identificare con il codice di recupero R12 quelle attività da cui non si ottengono MPS, bensì rifiuti destinati ad altri impianti di recupero;
- riconsiderare l'attuale divieto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti urbani stabilito nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008;

EVIDENZIATO che il progetto di variante in argomento non prevede modifiche delle strutture e/o dei fabbricati o del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue esistente. Inoltre non è prevista alcuna

modifica rispetto all'attività di recupero rifiuti speciali pericolosi, che rimarrà pertanto invariata rispetto alla situazione attuale;

RILEVATO che il progetto in argomento è composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica – data 08.03.2010;
- Allegati alla relazione tecnica – data 08.03.2010;
- Tavola 1- Planimetria dell'impianto. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto – data marzo 2010;
- Tavola 2- Prospetti e sezioni. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto – data marzo 2010;
- Tavola 3 – Planimetria dell'impianto con localizzazione dei nuovi impianti in progetto e aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti. Rete di raccolta e trattamento delle acque – data marzo 2010;
- Tavola 4 – Particolari delle nuove macchine di progetto.

VISTO il Decreto n. 190 del 12.02.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente che stabilisce, con prescrizioni, che il progetto in argomento non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che il progetto presentato costituisce variante sostanziale e pertanto, con la nota del Settore Ecologia della Provincia di Pordenone, protocollo n. 26609 del 18.03.2010, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi del D.P.G.R. 01/98 ed inviato il progetto agli Enti e agli Uffici competenti compreso all'ARPA FVG, Dipartimento Provinciale di Pordenone, per le eventuali osservazioni e pareri;

VISTA la nota protocollo n. ALP.8-25923-PN/ESR/1900 del 20.04.2010 del Servizio disciplina gestione rifiuti della Regione, con la quale ha chiesto alcune integrazioni;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 755 del 11.05.2010 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" con cui esprime parere favorevole con prescrizioni;

VISTO i pareri dell'Autorità di Bacino dei fiumi Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, di cui alle note prot. n. 665/B. 35/4 del 03.05.2010 e n. 1453/B. 35/4 del 28.07.2010;

ATTESO che il Comune di Fiume Veneto non ha trasmesso il parere che pertanto si intende reso favorevole, come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. 01/1998;

ATTESO che il Dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA FVG non ha trasmesso osservazioni;

VISTA la nota della Società TELLFER S.r.l. del 17.05.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 44364 del 21.05.2010, di trasmissione del Piano di monitoraggio acustico redatto in ottemperanza alle prescrizioni del precitato Decreto n 190 del 12.02.2010 del Direttore Centrale dell'Ambiente;

ATTESO che il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 45759 del 27.05.2010, ha chiesto alla Società TELLFER S.r.l., sulla scorta, tra l'altro, dei suddetti pareri ed osservazioni, l'invio di integrazioni progettuali;

VISTA quindi la nota della Società TELLFER S.r.l. del 16.06.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 50963 del 18.06.2010, di trasmissione delle integrazioni e di richiesta di modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTA inoltre la nota della Società TELLFER S.r.l. del 28.06.2010, acquisita agli atti con protocollo n. 54075 del 01.07.2010, di trasmissione delle integrazioni relative alle emissioni in atmosfera a riscontro della nota del Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone protocollo n. 52243 del 24.06.2010;

DATO ATTO che il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone, con nota protocollo n. 54365 del 01.07.2010, ha trasmesso le predette integrazioni a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

DATO ATTO che la Conferenza Tecnica Provinciale di cui al D.P.G.R. 01/98 riunitasi in data 07.09.2010, ha espresso parere favorevole con limitazioni e prescrizioni che di seguito si riportano:

- non è possibile autorizzare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, in quanto la pianificazione regionale prevede che gli stessi vengano gestiti dagli impianti di bacino;
- non è possibile autorizzare l'aumento di potenzialità massima per i rifiuti pericolosi, in relazione a quanto evidenziato dall'Autorità di Bacino;
- l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (gasolio) ad uso privato, ubicato esternamente all'attività, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 19/03/1990 (norme per il conferimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) pubblicato sulla Gazz.Uff. 31/03/1990 n.76, ed la LR. N. 8/2002 e relativo regolamento;

- i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore e verranno stoccati in recipienti con caratteristiche di resistenza e aventi proprietà chimico-fisiche adeguate alla pericolosità dei rifiuti stessi.
- deve essere presentata una relazione contenente le modalità di controllo della radioattività e di gestione delle anomalie radiometriche riscontrate;
- l'esecuzione di un monitoraggio acustico post-operam che preveda la misura dei livelli acustici sia a verifica dei limiti assoluti che di quelli differenziali –residuo vs.ambientale- , durante il tempo di riferimento diurno, nei pressi dei 4 punti (ricettori) indicati nell'area di cui alla nota prot. 7276/2010 dell'ARPA – Dipartimento provinciale di Udine e allegata al Verbale della Conferenza Tecnica Provinciale. Il monitoraggio delle emissioni acustiche deve avvenire (secondo le modalità descritte), quando saranno in funzione sia l'impianto di separazione che i mezzi di movimentazione del materiale;

DATO ATTO che nella predetta Conferenza Tecnica, il Servizio qualità dell'aria della Provincia di Pordenone ha formalizzato gli obblighi e le prescrizioni inerenti la modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

RILEVATO che, secondo la vigente normativa di settore, presso l'impianto in argomento potranno essere gestiti i rifiuti urbani pericolosi in conformità alla pianificazione di settore, in particolare al "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché al "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;

DATO ATTO che l'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Pordenone ed il Settore di Fisica Ambientale del Dipartimento provinciale di Udine, hanno partecipato alla riunione della Conferenza Tecnica;

EVIDENZIATO inoltre, che con successivo provvedimento sarà aggiornata e modificata la vigente autorizzazione alla gestione dell'impianto di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, prevedendo, tra l'altro, le relative prescrizioni gestionali, comprese quelle stabilite dalla Conferenza Tecnica Provinciale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della L. 575/65;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del Legale rappresentante della Società TELLFER S.r.l. del 06.10.2010, in atti di questa Provincia, attestante il possesso dei requisiti soggettivi per svolgere l'attività;

RITENUTO, pertanto, di accogliere parzialmente l'istanza presentata dalla Società TELLFER S.r.l., non consentendo la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi nonché l'aumento del quantitativo di rifiuti speciali pericolosi richiesto dalla Società;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, e vista l'istanza del 08.03.2010, presentata dalla Società TELLFER S.r.l. con sede legale e produttiva in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 ed del D.P.G.R. 01/98, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, di approvare il progetto di variante descritto in premessa, relativo all'impianto di trattamento, mediante operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di rifiuti urbani pericolosi, sito in via dei Pinali n. 29-31 a Fiume Veneto, catastalmente censito al foglio n. 24, mappale n. 483 del comune censuario di Fiume Veneto, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica – data 08.03.2010;
 - Allegati alla relazione tecnica – data 08.03.2010;
 - Tavola 1- Planimetria dell'impianto. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto – data marzo 2010;
 - Tavola 2- Prospetti e sezioni. Tavola comparativa stato di fatto e stato di progetto – data marzo 2010;
 - Tavola 3 – Planimetria dell'impianto con localizzazione dei nuovi impianti in progetto e aree di stoccaggio e lavorazione rifiuti. Rete di raccolta e trattamento delle acque – data marzo 2010;
 - Tavola 4 – Particolari delle nuove macchine di progetto;

- Nota di trasmissione delle integrazioni dd. 16.06.2010;
 - allegato 1 – sottostazione filtrante;
 - allegato 2 – punti emissione atmosfera;
 - allegato 3 – contenitori stoccaggio;
 - allegato 4 – contenitori stoccaggio liquidi;
 - allegato 5 – vasca a tenuta;
- Piano di monitoraggio acustico dd. 17.05.2010;
- Nota di trasmissione delle integrazioni relative alle emissioni in atmosfera dd. 28.06.2010;
- Nota di trasmissione delle integrazioni relative al computo metrico estimativo dd. 05.07.2010.

2. Di stabilire che nell'impianto della Società TELLFER S.r.l., con le modalità descritte nel progetto di cui al punto 1, potranno essere sottoposti alle sottoelencate attività i rifiuti individuati con i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui al seguente elenco:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO
100210	scaglie di laminazione	R4 - R13
100299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
100899	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
110299	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
110501	zinco solido	R4 - R13
110599	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R12 - R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	R4 - R13
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R4 - R13
120199	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13
150101	imballaggi in carta e cartone (rifiuti speciali)	R13
150102	imballaggi in plastica (rifiuti speciali)	R12 - R13
150103	imballaggi in legno (rifiuti speciali)	R13
150104	imballaggi metallici (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
150105	imballaggi in materiali compositi (rifiuti speciali)	R13
150106	imballaggi in materiali misti (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
150107	imballaggi in vetro	R13
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R4 - R12 - R13
160106	veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 - R12 - R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	R4 - R13
160116	serbatoi per gas liquido	R4 - R13
160117	metalli ferrosi	R4 - R12 - R13
160118	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
160119	plastica	R4 - R12 - R13
160120	vetro	R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
160199	rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R12 - R13
160209*	trasformatori e condensatori contenenti PCB	R13
160210*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi o contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R4 - R12 - R13
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	R4 - R12 - R13
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	R4 - R12 - R13
160214	da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13	R4 - R12 - R13
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	R4 - R12 - R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4 - R12 - R13

160604	batterie alcaline (tranne 160603)	R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R4 - R13
170202	vetro	R13
170401	rame, bronzo, ottone	R4 - R12 - R13
170402	alluminio	R4 - R12 - R13
170403	piombo	R4 - R13
170404	zinco	R4 - R13
170405	ferro e acciaio	R4 - R12 - R13
170406	stagno	R4 - R13
170407	metalli misti	R4 - R12 - R13
170410*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	R4 - R12 - R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4 - R12 - R13
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 - R13
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 - R13
191002	rifiuti di metalli 11011 ferrosi	R4 - R13
191202	metalli ferrosi	R4 - R13
191203	metalli non ferrosi	R4 - R12 - R13
191204	plastica e gomma	R12 - R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R4 - R12 - R13
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	R13
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	R4 - R12 - R13
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	R12 - R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13
200140	metallo (rifiuti speciali)	R4 - R12 - R13

3. Di stabilire che i quantitativi dei rifiuti che potranno essere gestiti nell'impianto e la relativa potenzialità sono riassunti nella seguente tabella:

Capacità massima di stoccaggio		
piazzale pavimentato esterno	1154 Mg	1952 m ³
capannone	815 Mg	1359 m ³
deposito oli	1 Mg	1 m ³
totali	1970 Mg	3312 m ³
Quantità massime annue di rifiuti in ingresso		
rifiuti pericolosi	2640 Mg	
rifiuti non pericolosi	26360 Mg	
totali	29000 Mg	
Potenzialità giornaliera per 306 giorni/anno		
rifiuti pericolosi	8,60 Mg	
rifiuti non pericolosi	112,65 Mg	
totali	121,25 Mg	

4. La Società TELLFER S.r.l. è autorizzata come da richiesta e per le finalità ivi previste, a realizzare le opere e gli interventi di cui dal progetto di variante sostanziale, come approvato al precedente punto 1, subordinatamente all'ottemperanza anche delle seguenti prescrizioni:
- l'impianto di distribuzione carburanti per autotrazione (gasolio) ad uso privato, dovrà essere conforme a quanto stabilito dal D.M. 19/03/1990 (norme per il conferimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) pubblicato sulla Gazz.Uff. 31/03/1990 n.76, ed la LR. N. 8/2002 e relativo regolamento;
 - deve essere redatta una relazione contenente le modalità di controllo della radioattività e di gestione delle anomalie radiometriche riscontrate;

5. Per l'ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente punto 4., la Società TELLFER S.r.l. dovrà presentare idonea documentazione, in concomitanza con il certificato di collaudo di cui al seguente punto 7.
6. Con successivo provvedimento sarà integrata la vigente autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Pordenone n. 2515 del 11.12.2008, tenendo in considerazione anche le prescrizioni e limitazioni del parere della Conferenza Tecnica:
 - non é possibile autorizzare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi, in quanto la pianificazione regionale prevede che gli stessi vengano gestiti dagli impianti di bacino, nel rispetto del "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché del "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;
 - non è possibile autorizzare l'aumento di potenzialità massima per i rifiuti pericolosi, in relazione a quanto evidenziato dal parere dell'Autorità di Bacino;
 - i rifiuti stoccati andranno divisi (così come descritto nella relazione tecnica) per singola tipologia e identificati dal codice CER apposto all'esterno di ogni singolo contenitore e verranno stoccati in recipienti con caratteristiche di resistenza e aventi proprietà chimico-fisiche adeguate alla pericolosità dei rifiuti stessi.
 - dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico post-operam che preveda la misura dei livelli acustici sia a verifica dei limiti assoluti che di quelli differenziali –residuo vs.ambientale- , durante il tempo di riferimento diurno, nei pressi dei 4 punti (ricettori) indicati nell'area di cui alla nota prot. 7276/2010 dell'ARPA – Dipartimento provinciale di Udine e allegata al Verbale della Conferenza Tecnica Provinciale. Il monitoraggio delle emissioni acustiche deve avvenire (secondo le modalità descritte), quando saranno in funzione sia l'impianto di separazione che i mezzi di movimentazione del materiale;
 - potrà essere autorizzata la gestione dei rifiuti urbani pericolosi in conformità alla pianificazione di settore, in particolare al "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres., ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.Reg. n. 0161/Pres. del 19.06.2009, nonché al "Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani", approvato con D.P.Reg. 19.02.2001 n. 044/Pres, ed il relativo "Programma attuativo provinciale", approvato con il D.P.G.R. 08.10.2004 n. 0321/Pres.;
7. Di stabilire che, in relazione al progetto di variante di cui al punto 1:
 - le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di Fiume Veneto, al Dipartimento Provinciale di Pordenone dell'ARPA e all'A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale" Dipartimento di Prevenzione;
 - la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
 - i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dall'esecutività del presente provvedimento di approvazione e terminare entro 36 mesi dall'effettivo inizio;
 - le opere di cui alla variante in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera.
8. Per la realizzazione della predetta variante, il collaudo in corso d'opera riguarderà la compiuta realizzazione della variante in argomento, la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi, l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto come sopra approvato.

La Società TELLFER S.r.l. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società TELLFER S.r.l. che dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia di Pordenone il certificato di collaudo.
9. Ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 12 del D.P.G.R. 01/98, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 con i seguenti obblighi e prescrizioni:
 - la Società deve rispettare i seguenti obblighi:
 - a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (impianto di taglio al laser di componenti metallici)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³
<i>Sostanze riportate nel D. Lgs. 152/2006, in Allegato 1, Parte 2, Tabella B:</i> Classe III (metalli) per una soglia di rilevanza ≥ 25 g/h	5 mg/Nm ³
Punto di emissione E2 (impianto di macinazione cavi di rame e alluminio/plastica)	
Polveri totali	10 mg/Nm ³

- b) L'impianto nuovo (punto di emissione E2) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della autorizzazione alla gestione dell'impianto.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
- b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
- c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
- d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
- e) Per quanto riguarda l'impianto esistente (punto di emissione E1) e l'impianto nuovo (punto di emissione E2) dopo la sua messa a regime, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
Norma UNI EN 14385:2004	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V.

g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

- Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurveda, lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

10. Di stabilire che la Società TELLFER S.r.l. prima dell'avvio dell'attività con le modifiche all'impianto apportate dal progetto di variante approvato con il presente provvedimento, dovrà anche aggiornare la garanzia finanziaria ai sensi della L.R. 30/87 s.m.i., già costituita a favore del Comune di Fiume Veneto, fino all'importo totale di € 353.247,12 (trecentocinquantatremiladuecentoquarantasette/12);
11. Di riservarsi di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste.
12. Di stabilire che in caso di cessione dell'attività autorizzata la Società TELLFER S.r.l. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società TELLFER S.r.l. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. Le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo. In tal caso il Comune di Fiume Veneto potrà rivalersi della costituita garanzia finanziaria per l'esecuzione degli eventuali interventi di recupero ambientale.
13. Di stabilire che la Società TELLFER S.r.l. dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'assetto societario.
14. Di stabilire che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
15. Di stabilire, inoltre che, a norma dell'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto, al Comune di Fiume Veneto, al Dipartimento di Prevenzione della A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale", al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone, alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici - Servizio Disciplina Smaltimento Rifiuti, alla Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale della mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto, alla Direzione Centrale della salute e della Protezione Sociale.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

*SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti*

Proposta di deliberazione: 26/2010

OGGETTO: Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Fiume Veneto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Pordenone, lì 07/10/2010

**IL RESPONSABILE
SERGIO CRISTANTE**

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente
Ciriani dott. Alessandro

Il Vice Segretario Generale
Leonarduzzi dott.ssa Flavia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/10/2010 viene affissa all'Albo pretorio e pubblicata nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it", ove vi rimarrà a tutto il 29/10/2010 .

Li 14/10/2010

Il Responsabile della Pubblicazione
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

Deliberazione della Giunta Provinciale

Registro delibere di Giunta N. 267

OGGETTO: Società TELLFER S.r.l. di Fiume Veneto. Approvazione progetto di variante ed autorizzazione alla realizzazione di opere relative all'impianto di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Fiume Veneto.

SI ATTESTA CHE:

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata nello spazio "web" riservato agli "Atti" del sito internet istituzionale "www.provincia.pordenone.it" per 15 giorni consecutivi dal 14/10/2010 al 29/10/2010.

La presente deliberazione è stata partecipata ai Capigruppo Consiliari in data 15/10/2010.

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura in data _____ .

Lì 30/10/2010

Il Responsabile
Giuseppa Bonventre

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
successive modifiche.

ai sensi dell'art.1 della L.R. 11/12/2003, n.21 e

Lì 30/10/2010

Il Segretario Generale
Giovanni Blarasin

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.